



# COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Copia Albo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.34

### OGGETTO:

**MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **undici** e minuti **trenta** nella Sala delle riunioni; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. TEALDI Silvio Maria - Sindaco	X	
2. TOSO Michele - Vice Sindaco	X	
3. PINO Federico - Assessore	X	
Totale:	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. Daniele ZAIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Silvio Maria TEALDI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- CC n. 14 del 17.02.2021 avente per oggetto “D.U.P. documento unico di programmazione 2021/2023. Riapprovazione”;
- GC n. 4 del 12.01.2021 avente ad oggetto “VERIFICA ANNUALE DI SOPRANNUMERO ED ECCEденENZE DI PERSONALE - ART. 33 DEL D.LGS. NR. 165/2011, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 182/2011”
- GC n. 1 del 12.01.2021 avente ad oggetto “PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2021/2023 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE”;
- CC N. 15 del 17.02.2021 avente per oggetto “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023”;
- GC n. 23 del 14.04.2021 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- CC n. 18 del 19.05.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020:

PRESO ATTO che l'ente rispetta la legge di stabilità 232/2016 che prevede il conseguimento del saldo non negativo, in termini di Competenza, tra entrate finali e spese finali;

PRESO ATTO che l'ente rispetta l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013;

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo con relative trasmissioni dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge 196/2009);

PRESO ATTO che l'Ente presenta assenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per un migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; o a norma dell'art. 91 TUEL gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non comprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge

449/1997 e s.m.i.;

VISTI:

- il capo I del titolo IV del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale, con particolare riferimento all’articolo 91, comma 2, in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, segnatamente, l’articolo 6, come da ultimo novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante norme disciplinanti l’organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
- l’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità (con popolazione superiore a 1000 abitanti) specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- l’art. 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo ai commi:
  - o 5-bis, che aggiungendo il comma 557-quater al sopra richiamato articolo 1, della legge n. 296 del 2006, sancisce: “Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
  - o 5-quater, in base al quale, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015;
  - o 6. che esclude dall’applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha disposto con l’articolo 1, comma 228, che gli enti locali possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;
- l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente;
- il decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 e, in particolare, l’articolo 9, comma 1-quinquies, a tenore del quale: "In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, [...] gli enti territoriali [...], non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di distabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del “*pareggio di bilancio*”; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

- l'articolo 1, commi 819 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge finanziaria 2019) con cui sono state disapplicate le regole del pareggio di bilancio ed introdotto, quale nuovo obiettivo di finanza pubblica, l'equilibrio di bilancio inteso come risultato di competenza dell'esercizio non negativo;

**- l'articolo 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 56 “*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*” a mente del quale: “*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001*”;**

**- l'articolo 17, comma 1-bis, della legge di conversione del D.L. 162/2019: “Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;**

- le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018) in base al quale:

- il piano triennale del fabbisogno del personale (P.T.F.P.) non è più lo strumento - per attuare la dotazione organica astratta, bensì lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- la dotazione organica passa da un elenco di unità di personale suddiviso per categorie di inquadramento e profili, ad un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile (media della spesa di personale del triennio 2011-2013 per gli enti soggetti a patto nel 2015 e spesa di personale 2008 per gli enti non soggetti a patto nel 2015);
- all'interno di tale limite complessivo l'ente può rivedere la consistenza del personale sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
- permane il vincolo che la spesa potenziale massima deve essere inferiore o uguale al limite posto dall'art.1, commi 557 e 562 della L. n. 296/2006;

- l'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 (cosiddetto decreto "Crescita") e successive modificazioni, che ha introdotto importanti novità alla disciplina delle capacità assunzionali con il chiaro intento di superare il meccanismo del turn over legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli enti, prevedendo letteralmente quanto segue: *"I Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'ente, non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, dalla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo del citato articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, con cui sono fissate la data di decorrenza al 20 aprile 2020 delle nuove disposizioni di legge, le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocheranno al di sotto del predetto valore soglia;
- la circolare ministeriale interpretativa di indirizzo (firmata def 08-06-2020) in ordine alle modalità applicative del predetto decreto, che fornisce i dovuti chiarimenti sull'applicazione iniziale delle nuove regole che si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020;

EVIDENZIATO che l'attuale sistema di calcolo degli spazi assunzionali introdotto dal DPCM del 17.03.2020 non ha superato il precedente sistema di calcolo del valore assoluto di cui all'articolo 1 comma 557 della Legge 296/2006 e ss.mm., ma al contrario implica l'implementazione di due differenti sistemi di calcolo del limite della spesa del personale, che tengano conto delle "voci incluse" e delle "voci escluse" le quali:

- ai fini dell'articolo 1 comma 557 trovano indicazione in particolare nelle circolari della Ragioneria generale dello Stato e nella delibera n. 13 del 2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie Locali;
- ai fini del DPCM del 17.03.2020, le spese di personale di cui tener conto trovano puntuale indicazione al punto 1.2. della circolare interministeriale del 13 maggio 2020 la quale prevede che "al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999";

RICHIAMATI i correttivi:

- n. 1 introdotto dall'art. 57 comma 3-septies del DL 104/2020 in base al quale "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso,

finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1 bis e 2 dell'articolo 33 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019 n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

- n. 2 di cui al Decreto del Ministero Interno 21 dicembre 2020 - relativamente alla convenzione di segreteria in base al quale "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa";

RILEVATO che:

- l'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 individua nella tabella 1 i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del precitato D.P.C.M., che – ove rispettati – consentono agli Enti, entro i limiti indicati dal successivo art. 5, di procedere ad assunzioni;
- per il Comune di Ferrere, appartenente alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti, il valore soglia di cui sopra è pari al 28,60 per cento;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 del precitato D.P.C.M., in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni possono incrementare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2 dello stesso D.P.C.M., in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2. Detto valore percentuale per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 1.000 a 1.999 abitanti è pari al 29,00% per il 2021, al 33,00% per il 2022 e al 34,00% per il 2023 e 35,00% per il 2024;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 dello stesso D.P.C.M i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.P.C.M., risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato nella tabella 3 dello stesso comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia.

ACCERTATO che il Comune di Ferrere si colloca in una condizione di virtuosità finanziaria in quanto il rapporto tra la spesa complessiva del personale impegnata in termini di competenza e rilevata nel rendiconto della gestione 2020 al netto di IRAP (euro 218.285,09) e la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative al triennio 2018-2020, al netto del valore assestato del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nella parte corrente del bilancio di previsione 2021 (euro 905.324,43), risulta pari al 24,11%;

**APPURATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 l'incremento annuo della spesa del personale registrata nel 2021 per assunzioni a tempo indeterminato è quantificabile in euro 40.637,70 fermo restando che la spesa complessiva del personale non può comunque superare il valore soglia di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M., ossia il 28,60% di euro 905.324,43 corrispondente a euro 258.922,79.**

PRESO ATTO che è interesse dell'Ente riqualificare l'area finanziaria prevedendo l'istituzione e l'assunzione di un istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato categoria D, tale

scelta fondata su una inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi;

PRESO ATTO che il trattamento economico iniziale lordo annuo è il seguente:

Stipendio iniziale euro 22.135,44  
Indennità di comparto euro 62,27  
Indennità di vacanza contrattuale euro 93,00  
Tredicesima mensilità euro 1.852,37  
Elemento perequativo euro 228,00,  
Totale costo inclusi oneri e irap € 33.500,00

DI DARE ATTO che l'Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale avendo rispettato la normativa vincolistica in materia di spesa per il personale e limitazioni al turn over e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per poter adottare provvedimenti di assunzione;

CONSIDERATO pertanto che occorre modificare la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 78 in data 20/06/2006 relativa all'approvazione della dotazione organica dell'Ente come segue:

- Cat. C. Istruttore tecnico n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Istruttore amministrativo n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Ragioniere n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Istruttore amm.cont. n. 2 a tempo parziale
- Cat. B. Esecutore tecnico/manut. n. 1 a tempo pieno

DATO ATTO che il personale in servizio al 31 .12.2020 è il seguente:

- Cat. C. Istruttore tecnico n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Istruttore amministrativo n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Ragioniere n. 1 a tempo pieno
- Cat. C. Istruttore amministrativo n. 1 a tempo parziale
- Cat. B. Esecutore tecnico/manut. n. 1 a tempo pieno

RITENUTO OPPORTUNO modificare la dotazione organica come segue:

- Cat. C. Istruttore tecnico n. 1 a tempo pieno (coperto)
- Cat. C. Istruttore amministrativo n. 1 a tempo pieno (coperto)
- Cat. C. Ragioniere n. 1 a tempo pieno (coperto)
- Cat. D Istruttore direttivo (area finanziaria) n. 1 a tempo pieno (da coprire)
- Cat. C. Istruttore amministrativo n. 1 a tempo parziale (coperto)
- Cat. B. Esecutore tecnico/manutentivo n. 1 a tempo pieno (coperto)

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi sopra indicati prevedere la seguente programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale:

*Assunzioni a tempo indeterminato*

2021	2022	2023
<i>Assunzione di nr. 1 persona istruttore direttivo area finanziaria categoria D (scorimento graduatoria di altro ente o concorso dopo aver espletato mobilità obbligatoria articolo 34bis)</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>

*Assunzioni a tempo determinato:*

2021	2022	2023
<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>

RILEVATO che per accedere al posto è necessario possedere come titolo di studio: Laurea Triennale di primo livello (Laurea) ovvero Diploma di Laurea (ordinamento previgente al DM 509/99) ovvero Laurea Specialistica (DM 509/99) o Laurea Magistrale (DM 270/04);

RILEVATO che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RILEVATO che è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale, come risulta dalla deliberazione G.C. n. 4 del 12.01.2021 dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero;

Di dare atto che, a seguito della ricognizione, effettuata ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 183/2011 il Comune di Ferrere, in data odierna, non ha per l'anno 2021 personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa dipersonale;



VISTO il documento allegato della verifica del rispetto per il Comune di Ferrere del limite di spesa - definito dal valore soglia (tabella 1 D.P.C.M. 17/03/2020) e dall'incremento annuale (tabella 2 D.P.C.M. 17/03/2020);

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di:

- modificare la pianta organica dell'Ente;
- modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto - 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i.;
- la normativa vigente;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, resi dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale ex art. 49 TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL, dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e sull'asseverazione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, resa in base alla previsione di cui all'art. 5 del DPCM 17/03/2020, pervenuto presso l'Ente e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge.

## **DELIBERA**

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO OPPORTUNO modificare la dotazione organica come segue:

Cat. C. Istruttore tecnico	n. 1 a tempo pieno (coperto)
Cat. C. Istruttore amministrativo	n. 1 a tempo pieno (coperto)
Cat. C. Ragioniere	n. 1 a tempo pieno (coperto)
Cat. D Istruttore direttivo (area finanziaria)	n. 1 a tempo pieno (da coprire)
Cat. C. Istruttore amministrativo	n. 1 a tempo parziale (coperto)
Cat. B. Esecutore tecnico/manutentivo	n. 1 a tempo pieno (coperto)

2. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, la programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale come segue :

### *Assunzioni a tempo indeterminato*

2021	2022	2023
<i>Assunzione di nr. 1 persona istruttore direttivo area finanziaria categoria D (scorimento graduatoria di</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>

<i>altro ente o concorso dopo aver espletato mobilità obbligatoria articolo 34bis)</i>		
--	--	--

*Assunzioni a tempo determinato:*

<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>	<i>Non sono previste assunzioni di personale</i>

3. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
4. di adeguare, se necessario, con successivo provvedimento gli stanziamenti di bilancio;
5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "*Piano dei Fabbisogni*" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018 e alle OO.SS. e alla R.S.U. ai sensi dell'art. 4 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e l'effettuazione delle pubblicazioni ai sensi di legge nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*"; di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione 11. favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

CON APPOSITA e separata votazione conclusa con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

**Il Sindaco**  
*Silvio Maria TEALDI*

---

**Il Segretario Comunale**  
*Daniele ZAIA*

---

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. 267/00)**

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

**Il Segretario Comunale**  
*Daniele ZAIA*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ferrere, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*Daniele ZAIA*

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
- Per la scadenza del decimo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);

Ferrere, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*Daniele ZAIA*

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*Zaia Dott. Daniele*